

manca pp 9 arde null'originale SENTI 1891/08
deg. 11-8-2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO

N. 4336/06 Reg.
N. 449 Cron.
N. 2893 Rep.

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Franca Bigi	Presidente
Dott. Bruno Casciarri	Giudice rel.
Dott. Alberto Valle	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione notificato il 14\6\2006

da

[REDACTED]

rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Polato

contro

BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA

rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Malvestito e Antonella Lillo

In punto: responsabilità per negoziazione di strumenti finanziari.

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

ATTORI: v. istanza di fissazione di udienza ex art. 8 depositata in data 23\1\2007;

CONVENUTA: v. nota ex art. 10 dep. il g. 1\2\2007

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli attori [REDACTED] hanno convenuto la Banca Popolare Friuladria Spa (di seguito Banca) chiedendo la declaratoria di nullità\annullabilità\inesistenza di 5

D

ordini di acquisto di obbligazioni Argentina:

- 1) in data 17\4\98 per ECU 25.000,00;
- 2) in data 25\8\98 per ECU 27.000,00;
- 3) in data 23\2\99 per E. 25.000,00;
- 4) in data 23\4\99 per E. 90.000,00;
- 5) in data 4\5\2000 per E. 25.000,00.


con la condanna alla restituzione del capitale investito (oltre interessi e rivalutazione) o in subordine al risarcimento del danno.

Gli attori esponevano:

- di essere risparmiatori con un portafoglio improntato a un profilo di rischio prudente;
- che la Banca non era in grado di produrre gli ordini di acquisto eccetto che per quello del 23\4\99 (nr.4);
- che mancava il contratto di negoziazione quadro sottoscritto solo in data 23\4\2001 (violazione dell'art. 23 TUF);
- che la Banca ometteva di fornire le prescritte informazioni (su tipologia del Paese emittente e sui reali rischi ex art. 29 Reg. Consob 11522\98);
- che la Banca ometteva di richiedere ai risparmiatori le informazioni sulla loro situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento ex art. 28 comma I lett. A) Reg. Consob 11522\98;
- che le operazioni di investimento erano non adeguate;
- che il default era prevedibile.

Si costituiva la Banca contestando gli assunti attori.

In particolare eccependo:



- a- che gli attori avevano sottoscritto in data 1\10\92 e in data 28\12\98 i contratti per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (doc. 1 e 2);
- b- che [REDACTED] aveva sottoscritto tutti gli ordini di acquisto (doc. ti 3\6) ad eccezione dell'ordine 23\2\99 dato per telefono;
- c- che agli attori era stata fornita un'informazione corretta e sufficiente;
- d- nella scheda cliente dell'1\10\92 gli attori si erano rifiutati di fornire informazioni e in quella del 28\12\98 avevano indicato alta esperienza, obiettivi di investimento orientati alla rivalutazione e alta propensione al rischio (doc. 2);
- e- che le operazioni erano adeguate trattandosi di investitori esperti e rappresentando le obbligazioni de quibus solo il 30% del portafoglio dei risparmiatori custodito dalla Banca;
- f- che non vi era l'obbligo di consegna del prospetto informativo;
- g- che gli attori prima del default incassavano cedole per E. 33.892,25;
- h- l'impossibilità giuridica di configurare la nullità quale conseguenza della violazione di norme di condotta e la rinuncia (implicita) all'azione di nullità per avere gli attori incassato le cedole e tenuto i titoli per anni;
- i- la prescrizione e infondatezza dell'azione di annullabilità;
- j- il concorso colposo ex art. 1227 CC. degli attori;

Con la memoria ex art. 6 D.Lvo 5\2003 gli attori contestavano anche il conflitto di interessi della Banca (acquisto in contropartita diretta) e ponevano via subordinata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno.

Tali elementi venivano contestati dalla Banca nella memoria di replica.

A seguito dell'udienza di discussione ex art. 16 D.Lvo 5\2003, il Collegio ammetteva la prova per testi richiesta dalla Banca sul solo capitolo 1, rigettando le altre istanze formulate dalle parti.

N

Dopo l'assunzione della prova orale e l'udienza collegiale del 6/6/2008, nel corso della quale le parti hanno confermato le conclusioni di merito già formulate, la causa passa ora in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno eccepito la mancanza di ordini scritti di acquisto (eccetto che per l'acquisto del 23/4/99) e del contratto quadro.

Tali assunti sono stati smentiti dalla Banca che ha prodotto 4 ordini di acquisto sottoscritti da [REDACTED] (doc.ti 3\6 convenuta) e i contratti quadro sottoscritti in data 1/10/92 e 28/12/98 (doc.ti 1 e 2).

La Banca non ha prodotto il solo ordine relativo all'acquisto di obbligazioni Argentina in data 23/2/99 per E. 25.000,00, deducendo che si trattava di ordine dato per telefono.

Ritiene il Collegio che sussiste la nullità dell'ordine 23/2/99 per violazione dell'art. 23 TUF, non avendo la Banca dato la prova né dell'ordine dato per iscritto né del rispetto delle formalità indicate nello stesso contratto di negoziazione, che all'art. 1 prescrive la registrazione su nastro magnetico o supporto equivalente.

Infondata è l'eccezione della Banca di rinuncia (implicita) all'azione di nullità per avere gli attori incassato le cedole e tenuto i titoli per anni in ragione della imprescrittibilità (art. 1422 CC.) e inammissibilità della convalida (art. 1423 CC.) e della mancanza di univoca significatività delle condotte degli investitori.

Gli attori hanno, poi, dedotto un deficit informativo e chiesto la declaratoria di nullità, annullabilità, inesistenza e, con la memoria ex art. 6, la risoluzione e il risarcimento dei danni in relazione ai 5 ordini di acquisto.

Dai documenti dimessi e, soprattutto, dall'esame dei testi richiesti dalla convenuta è emerso che [REDACTED] era un assiduo frequentatore del c.d. "borsino" della Banca e

N

che operava frequentemente in titoli sia azionari che obbligazionari.

Il teste Vittori Ettore, in qualità di ex responsabile dell'ufficio titoli, non è stato in grado di ricordare quali specifiche informazioni siano state date all'attore, persona esperta che decideva autonomamente gli acquisti, potendo egli solo presumere che fosse stata evidenziata la correlazione tra rendimenti elevati e rischio.

Ritiene il Tribunale che si tratti di informazione insufficiente, non avendo la Banca assolto l'onere di dimostrare che al cliente – qualunque fosse il suo livello di esperienza e di accettazione del rischio – erano state date informazioni complete ed esaustive circa il titolo, l'emittente e i rischi sottesi alla situazione economica e finanziaria dell'Argentina, non bastando la mera evidenziazione (peraltro sempre valida e, quindi, non specifica) che ad alti rendimenti si accompagna un rischio di default simmetricamente correlato.

Tale deficit informativo non può determinare la inesistenza\nullità del contratto come stabilito nella sentenza delle Sezioni Unite 19\12\2007 nr. 26725, né l'annullabilità, non risultando in alcun modo viziato il consenso dell'investitore, capace di autodeterminarsi e non vittima di inesistenti sollecitazioni o raggiri (come dichiarato dal teste Vittori e in assenza di prove di segno opposto).

Il vizio può allora rilevare nell'ambito dell'inadempimento contrattuale e, quindi, essere valutato quale eventuale causa di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.

Si tratta, però, di inadempimento non grave, in considerazione del fatto che un minimo di dati erano stati forniti al cliente e che lo stesso era soggetto esperto e uso a frequenti operazioni.

Manca, poi, in radice qualsiasi prova o specifica deduzione (con onere a carico degli attori) che quell'inadempimento sia in relazione causale con il danno verificatosi: in altre parole non vi è alcuna evidenza che gli investitori a fronte di informazioni più

approfondite avrebbero agito diversamente.

Ne consegue che la domanda di risoluzione e di danni non può trovare accoglimento.

Per quanto concerne l'adeguatezza, deve evidenziarsi che gli attori nella scheda finanziaria del 28\12\98 avevano indicato alla propensione al rischio e alta esperienza in materia di investimenti.

In ordine alla presunta alterazione sub specie di riempimento abusivo della scheda gli attori non hanno fornito alcuna prova limitandosi a generiche deduzioni.

La Banca ha dimostrato che l'investimento in titoli Argentina costituiva circa il 30% del portafoglio degli attori, che avevano già acquistato Lire 500.000.000 di obbligazioni UBS zero coupon a trent'anni, nel corso del tempo azioni di varie società (Montedison, Telecom, AMGA, Fiat, Enel) e in data 23\3\99 warrant Mediobanca (cfr. doc.ti 8 e 9 convenuta).

Il teste Vittori ha in sede di deposizione ha confermato che [REDACTED] era persona esperta, assiduo frequentatore del "borsino" e che operava autonomamente le scelte di investimento.

Si deve, pertanto, concludere che si tratta di investimenti adeguati in relazione al patrimonio investito, alla propensione al rischio dichiarata e dimostrata con l'acquisto di titoli anche speculativi e alla diversificazione operata.

Pure infondato è la domanda di nullità per violazione dell'art. 27 Reg. Consob 11522\98 perché operazione asseritamente conclusa in conflitto di interessi in quanto in contropartita diretta.

Gli attori non hanno, infatti, dedotto e provato che la Banca abbia perseguito uno scopo ulteriore e diverso rispetto a quello della realizzazione dell'interesse del cliente.

Non vi è alcuna prova che la Banca avesse in portafoglio grandi quantità di titoli Argentina e che perseguisse finalità speculative ai danni dei clienti.

N

Argentina Step 26FB08 EUR per nominali E. 25.000,00;

- II) condanna la Banca convenuta alla restituzione agli attori delle somme investite, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda;
- III) condanna gli attori alla restituzione alla Banca convenuta delle obbligazioni di cui al punto I);
- IV) rigetta le altre domande degli attori;
- V) spese di lite integralmente compensate.

Deciso in Treviso il 6/6/2008.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE EST.

IL CANCELLIERE (B-3)
Emanuela RAGAZZON

Depositato in Cancelleria
11 AGO. 2008
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE (B-3)
Emanuela RAGAZZON

FATTE comunicazioni
Treviso, 11.8.08
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE (B-3)
Emanuela RAGAZZON